



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art. 1 Denominazione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", avente la denominazione

"FONDAZIONE 3D – ENTE DEL TERZO SETTORE"

o in forma abbreviata

"FONDAZIONE 3D – E.T.S."

(d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede e durata

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Sarezzo (BS), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata della fondazione è illimitata.

Art. 3 Principi

3.1 L'attività della Fondazione s'ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona umana indipendentemente da sesso, nazionalità, opinioni religiose e politiche.

3.2 La Fondazione si propone lo svolgimento d'attività d'utilità sociale, interpretate alla luce del Vangelo e attuate in una società in evoluzione, prestando attenzione soprattutto ai soggetti fragili.

3.3 La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Art. 4 Scopo e finalità

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo nel campo dell'assistenza e della tutela della salute, della diagnosi e della cura delle malattie, del sostegno sociale e morale di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

4.2 La Fondazione si propone altresì di intervenire sostenendo la ricerca, scientifica e non, l'attuazione di progetti d'utilità sociale, innovativi e sperimentali, la beneficenza, ed infine l'invio di aiuti umanitari all'estero.

4.3 Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'organizzazione ed erogazione delle prestazioni dirette alla diagnosi ed alla cura di soggetti con patologie invalidanti, temporanee o stabilizzate;
- il sostegno nel reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale e volontario, operano nel campo socio-assistenziale.

4.4 La Fondazione promuove e attua la ricerca, scientifica e non, su temi di particolare interesse nei settori della propria attività. Le attività di ricerca sono svolte

direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca e altre fondazioni, negli ambiti e secondo le modalità previste per legge

4.5 La Fondazione cura, altresì, iniziative di formazione negli ambiti delle proprie attività. Può collaborare con istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

4.6 La Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale le attività di interesse generale ricomprese nell'art. 5 comma 1 del "CTS":

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

4.7 La Fondazione raggiunge le proprie finalità allestendo e gestendo principalmente in Lombardia strutture, presidi e servizi, anche con forme di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in conformità alle specifiche disposizioni in materia. In relazione alle specifiche esigenze di talune categorie di soggetti, quali anziani o minori, può realizzare strutture espressamente deputate a tali necessità.

4.8 La Fondazione può, altresì, promuovere il riconoscimento regionale di propri presidi in Istituti di ricovero e cura, con il rispetto delle norme disciplinanti la specifica materia e con l'assunzione di tutti i provvedimenti richiesti dalla legge o dall'Autorità Amministrativa per gli istituti di tale natura.

4.9 La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.

4.10 La Fondazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista nel perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni o fondazioni di partecipazione, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali di servizi, richiedere ed ottenere contributi da Enti privati e/o pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati.

4.11 In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in particolare:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

- esercitare a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il

Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione di erogazioni liberali per le finalità della Fondazione.

La Fondazione può svolgere attività diverse identificate dal Consiglio di Amministrazione, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CTS.

4.12 La Fondazione può avvalersi, ai sensi nel rispetto della normativa vigente e applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

TITOLO II

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Fondatori

5.1 Sono "Fondatori" le signore MARCIANO' NICOLETTA e ZANETTI ELENA GIULIA.

I soci fondatori sono di diritto membri del Consiglio di Indirizzo.

Uno dei soci fondatori potrà esercitare la facoltà di essere membro del Consiglio di Amministrazione.

Potranno succedere ai Fondatori, nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto e così in perpetuo, i discendenti in linea retta anche solo di uno di essi.

5.2 In caso di mancanza di tutti i Fondatori e/o loro discendenti in linea retta ai sensi del punto precedente, ovvero di impossibilità nell'esercizio della funzione, il Presidente del Tribunale di Brescia provvederà all'individuazione dei soggetti destinati a subentrare nell'esercizio delle prerogative e dei diritti spettanti ai Fondatori.

TITOLO III

PATRIMONIO E MEZZI

Art. 6 Patrimonio ed entrate della fondazione

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di erezione;
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà della Fondazione;
- dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio. La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili.

6.2 La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi con le seguenti entrate:

- a) con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente punto;
- b) con rette o contributi o introiti versati da Enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private a fronte di prestazione di servizi o cessioni di beni;
- c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

6.3 La dotazione patrimoniale dell'ente è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante, secondo le diverse finalizzazioni degli stessi. Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è da considerarsi patrimonio indisponibile e comunque non può essere inferiore a quello

previsto dall'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore e determinato secondo i criteri di cui alla medesima norma.

Art. 7 Versamenti ed elargizioni

7.1 I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi forma sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della Fondazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato.

7.2 Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione alla vita della fondazione.

TITOLO IV

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Art. 8 Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio di Indirizzo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo
- l'Organo di Revisione, al verificarsi delle condizioni richieste dalla legge per la nomina obbligatoria.

8.2 I compensi agli organi della Fondazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; ai sensi dell'art. 8 del Dlgs. 117/2017, è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio di Indirizzo, ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio di Amministrazione in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

8.3 Le indennità e compensi per incarichi o funzioni possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 Gli organi della Fondazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti, alla nomina dei quali si dovrà provvedere entro il termine di sessanta giorni dal giorno che ha determinato l'evento della scadenza.

Art. 9 Consiglio d'indirizzo

9.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, tutti nominati dai Fondatori di cui all'art. 5 del presente statuto. Durano in carica cinque anni e comunque sino alla data di approvazione del bilancio del quinto anno di carica e sono rieleggibili.

9.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- nominare, al proprio interno, il Presidente;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività indicate dal presente Statuto;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere pareri sui temi e/o sugli argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne facciano richiesta i Fondatori o almeno due componenti del Consiglio di

amministrazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio o video conferenza, e sono validamente costituite con la presenza di tutti i componenti, se il Consiglio di indirizzo è composto da due membri, con la presenza della maggioranza negli altri casi e delibera validamente con il voto di tutti i suoi componenti, quando sia composto da due membri e a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti negli altri casi.

Nel caso di parità la delibera si intende respinta.

I verbali delle deliberazioni sono redatti da uno dei componenti, che assume l'incarico di segretario verbalizzante, e sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante medesimo.

Si cessa dalla carica di consigliere di indirizzo per scadenza del termine, dimissioni o impedimento definitivo allo svolgimento della funzione. I Fondatori provvederanno alla nomina del nuovo componente entro il termine di sessanta giorni. Il nuovo componente resterà in carica sino alla data di scadenza dell'organo.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

10.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da due a sette membri. I Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e comunque sino alla data di approvazione del bilancio del quinto anno di carica e sono rieleggibili.

Può far parte del Consiglio di Amministrazione, quale membro di diritto, uno dei Soci Fondatori, qualora questi ultimi intendano esercitare tale facoltà.

10.2 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nel rispetto delle linee generali fissate dal Consiglio di Indirizzo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio annuale e redige la relazione finanziaria;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione, in base alle linee generali dettate dal Consiglio di Indirizzo;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali, previo parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo;
- delibera la creazione di eventuali ed ulteriori organismi interni (Comitato scientifico, Comitato etico);
- approva i regolamenti interni e predispone le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- nomina e revoca l'organo di controllo e l'organo di revisione;
- nomina, su proposta del Presidente e in relazione alle necessità richieste dall'evoluzione delle attività della Fondazione, eventuali altri ruoli direttivi, stabilendone compiti e attribuzioni;
- modifica lo statuto della Fondazione secondo le modalità di legge, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo;
- delibera in materia di scissione e fusione con altri enti, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo;
- può conferire deleghe al Presidente e a singoli consiglieri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, determinandone limiti, modalità e durata, con facoltà di revoca in ogni tempo.

10.3 Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, anche in audio e/o video conferenza, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due consiglieri o anche da uno solo dei Fondatori. Il Presidente, o chi per esso, si farà coadiuvare da un segretario

verbalizzante da lui nominato tra i presenti, per la stesura e la firma del verbale.

10.4 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti, se composto da due membri, con la presenza della maggioranza negli altri casi e delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi componenti, quando sia composto da due membri e a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti negli altri casi.

Le delibere che riguardino l'estinzione, la fusione e la scissione della Fondazione richiedono il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di parità di voti la delibera si intende respinta.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante medesimo.

10.5 Ai membri degli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal DL. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale delle s.p.a.

10.6 Si cessa dalla carica di consigliere di amministrazione per scadenza del termine, dimissioni o impedimento definitivo allo svolgimento della funzione e si decade nel caso di tre assenze consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Indirizzo provvederà alla nomina del nuovo componente entro il termine di sessanta giorni. Il nuovo componente resterà in carica sino alla data di scadenza dell'intero organo.

Art. 11 Il Presidente

11.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi Membri e dura in carica cinque anni e comunque sino alla data di approvazione del bilancio del quinto anno di carica. Può essere riconfermato senza limitazioni.

11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i suoi membri, e in relazione alle necessità richieste dall'evoluzione delle attività della Fondazione, eventuali altri ruoli direttivi.

11.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

11.4 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri e dura in carica cinque anni e comunque sino alla data di approvazione del bilancio del quinto anno di carica. Può essere riconfermato senza limitazioni.

Art. 12 Organo di Controllo e Organo di Revisione legale dei conti.

12.1 L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti, entrambi anche

in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice.

12.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, composto di tre membri, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti anche coincidente con l'organo di controllo.

12.4 L'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato, esercita le funzioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e opera in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

12.5 La carica di componente dell'Organo di Controllo e dell' Organo di Revisione legale dei conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

12.6 L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti relazionano al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione della riunione di approvazione del bilancio.

12.7 In caso di dimissioni di uno dei componenti o dell'intero organo di controllo o di revisione legale dei conti, il Consiglio di amministrazione provvederà alla loro sostituzione. In caso di organo collegiale, i nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza originariamente prevista per il membro sostituito.

TITOLO V

L'ALBO DEI BENEMERITI

Art. 13 Benemeriti

13.1 Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e parere non vincolante del Consiglio di Indirizzo le persone fisiche, nonché gli Enti pubblici o privati che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statuari. L'articolazione e le funzioni dell'Albo verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con eventuali regolamenti.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art. 14 Bilancio consuntivo e preventivo

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore nonché, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, alla redazione del Bilancio sociale.

14.2 Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

14.3 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 Avanzi di gestione

15.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 del Dlgs. 117/2017, gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 16 Estinzione e Devoluzione del Patrimonio

16.1 L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o comunque di forza maggiore, dovrà essere deciso da un'apposita adunanza del Consiglio di Amministrazione, opportunamente convocato, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali liquidatori, sotto la vigilanza ed acquisito il parere dell'autorità governativa e delle altre autorità competenti.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17 Controversie

17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento la Fondazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

17.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

17.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

17.4 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Art. 18 Foro competente

18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Brescia.

18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 19 Regolamenti

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi ed adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 Volontariato nella Fondazione

20.1 La Fondazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita. Ai volontari può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate con i relativi giustificativi, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposita delibera o regolamento approvati del Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e li assicura secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 21 Responsabilità violazioni amministrative

21.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472/1997.

21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 22 Legge applicabile

22.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

Lumezzane, 20 febbraio 2026.

F.to Linda Maria Ravazzolo

F.to Sara Peli

F.to Elena Giulia Zanetti

F.to Pierferruccio Ravazzolo

F.to Silvia Cabrioli

F.to Sergio Cabrioli

F.to Elisabetta Marcianò Fausti

F.to Sina Giuliana

F.to Nicoletta Marcianò

F.to Mariagrazia Comassi

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio